

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 25-01-1993

Nuova disciplina degli interventi per lo sviluppo programmatico della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità della legge

La Regione Basilicata, allo scopo di promuovere il turismo sul proprio territorio, concede contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per la costruzione, la trasformazione, l' ampliamento e il completamento delle seguenti strutture:

- a) Alberghi, motels, ostelli della gioventù e relativi impianti e servizi complementari;
- b) residenze turistico - alberghiere, villaggi albergo, villaggi turistici, campeggi e relativi impianti e servizi complementari.

Sono compresi fra gli impianti e servizi complementari quelli sportivi, ricreativi, balneari e quanti altri sono strettamente connessi alle strutture ricettive di cui al primo comma.

ARTICOLO 2

Programmazione degli interventi

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in relazione al Piano di sviluppo della Regione ed alle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio pluriennale di previsione, individua, periodicamente, la priorità dalle aree in cui finanziarie le iniziative.

Col medesimo atto sono emanate direttive concernenti criteri e metodi di lavoro per la realizzazione delle iniziative, sono quantificate area per area le somme messe a disposizione e definite le tipologie degli interventi.

Nel rispetto delle priorità così come definite ai sensi del primo comma del presente articolo, le domande saranno esaminate nell' ordine cronologico di presentazione. Non perdono la precedenza le domande incomplete ancorchè vengano perfezionate entro il termine perentorio di 30 giorni

dalla richiesta del competente Ufficio che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari e misura contributi

1. I contributi sono concessi ad operatori privati nelle seguenti misure:

- a) 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera a) dell' art. 1, nonché per la trasformazione dei campeggi esistenti in villaggi turistici;
- b) 30% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera b) dell' art. 1.

La spesa riconosciuta ammissibile non può superare gli 8 miliardi di lire.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze disposte, allo stesso titolo, dalla Regione, dallo Stato, o da altri Enti pubblici.

Le iniziative che hanno beneficiato delle provvidenze già previste dalla legge regionale 12 agosto 1986 n. 16 o da altre leggi di settore anche precedenti, non possono beneficiare di nuovi contributi nei 7 anni successivi all' adozione del provvedimento di concessione.

Possono, comunque, essere ammesse a contributo, le iniziative complementari a quelle già finanziate, purchè non vengano superati i limiti massimi ammissibili previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 4

Determinazione della spesa

La spesa ammissibile sarà determinata sulla base di compiti metrici estimativi redatti con l'applicazione di prezzi unitari non superiori a quelli adottati, per l'anno corso, dal competente ufficio Tecnico regionale e comunque non superiore al costo per posto letto fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in riferimento alle tipologie e alle categorie delle iniziative.

Fanno parte della spesa complessiva riconosciuta le spese tecniche e di arredamento.

Le spese tecniche, debitamente documentate, non possono superare il 5% della spesa ammissibile; quelle per l'arredamento, invece, vengono calcolate in misura percentuale non superiore al 20% rispetto al costo dell'immobile, tenendo conto del livello qualitativo dell'arredamento proposto in relazione agli standards previsti in progetto.

ARTICOLO 5

Modalità di presentazione delle domande

Le domande intese a ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Dipartimento Attività Produttive della Regione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle Direttive, di cui al precedente art. 2, sul BUR della Regione corredata da:

- a) progettazione definitiva delle opere da realizzare, comprendente i seguenti elaborati: - relazione tecnica, da cui si evince, tra l'altro, la validità tecnico - economica dell'iniziativa, - corografia - planimetria - profili di terreno - pianta prospetti e sezioni dell'opera - computo metrico estimativo - preventivi arredamento - programma lavori - plastico di studio;
- b) concessione edilizia o attestato del Sindaco da cui risulti che l'opera non contrasta con gli strumenti urbanistici vigenti e che il progetto è stato favorevolmente esaminato dalla Commissione Edilizia ai fini del rilascio della concessione ad edificare;
- c) piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della gestione;
- d) titolo di priorità, o, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'unità immobiliare, atto di assenso del proprietario alla esecuzione delle opere;
- e) atto di impegno, trascrivibile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a mantenere la destinazione originaria dell'opera per almeno 15 anni. La destinazione può essere cambiata da parte della Giunta Regionale, dopo 10 anni dall'atto di impegno, su richiesta motivata dall'interessato corredata dal parere favorevole del Comune nel cui territorio è realizzata l'opera;
- f) dichiarazione del richiedente di non aver usufruito di altri benefici per la stessa iniziativa e di non aver dato inizio ai lavori.

ARTICOLO 6

Concessione dei contributi

La concessione dei singoli contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale verranno stabilite, altresì, le clausole operative, tecniche e finanziarie, cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

ARTICOLO 7

Erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene a collaudo finale o sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Ciascun stato d'avanzamento deve riguardare categorie e letto di opere compiute ed individuabili e non può essere inferiore ad un quarto degli investimenti ammessi a contributo.

Ad avvenuto inizio lavori, certificato dal professionista incaricato della direzione lavori, sarà disposto il pagamento di un acconto, pari al 30% del contributo concesso, che verrà decurtato dai successivi pagamenti in misura proporzionale all'entità dello avanzamento dei lavori.

L'importo di tale anticipazione, aumentato del 20% deve essere garantito da fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero periodo di tempo fissato dalla Giunta regionale per la realizzazione dell'iniziativa.

In corso d'opera, in corrispondenza alla richiesta di erogazione per stati d'avanzamento, la Regione, tramite il competente Ufficio Turistico, effettua specifici controlli delle opere eseguite.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, la Regione, ai fini della liquidazione del contributo a saldo, e sempre tramite l'ufficio Turistico del Dipartimento

Attività produttive, dispone apposito collaudo per verificare a rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato e realizzato, nonché la regolare apertura dell'esercizio.

ARTICOLO 8

Condizioni per la concessione del contributo Pena l' automatica decadenza dal beneficio, l' opera oggetto del contributo deve essere:

- a) iniziata entro 4 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione;
- b) completa e resa funzionale entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

Per comprovati motivi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Dipartimento Attività Produttive, può concedere, eccezionalmente una proroga dei termini fissati.

ARTICOLO 9

Controlli e decadenze

La Giunta regionale, tramite i propri uffici, esercita la vigilanza sull' attuazione delle iniziative oggetto del contributo.

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a presentare all' Ufficio Turismo della Regione, resoconti bimestrali sullo stato di attuazione della iniziativa finanziata.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa, può decretare la decadenza da tutti i benefici concessi, ancorchè in tutto o in parte già liquidati, qualora:

- a) non siano adempiuti gli obblighi di cui al 2° comma del presente articolo nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati;
- b) nella fase istruttoria della pratica o nella successiva fase di realizzazione dell' opera oggetto di contributo, siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l' Amministrazione regionale;
- c) l' opera non venga realizzati conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto;
- d) non vengono mantenuti gli impegni di cui alla lettera a) del precedente art. 5;
- e) vengano rilevate gravi violazioni di legge sociali e contratti di lavoro, oppure il beneficiario sia incorso in rilevanti inosservanze alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici.

Il provvedimento di revoca, pronunciato dal Presidente della Giunta regionale, è definitivo; le quote di contributo eventualmente già erogate dovranno essere rimborsate secondo le procedure di legge con totale recupero degli interessi nel frattempo maturati.

ARTICOLO 10

Norme transitorie

Il programma degli interventi in corso per il biennio 91/ 92 resta pienamente confermato e potrà essere completato per la sola parte dei benefici concessi e impegnati entro il 31- 12- 1992.

Le eventuali risorse finanziarie residue dalla incompleta attuazione del programma 1991/92 andranno ad impinguare il fondo stanziato per il triennio 1993/95.

Le domande già presentate ai sensi della LR 16/1986, che non sono state esaminate ed accolte saranno restituite entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le prime Direttive di cui al precedente art. 2 sono emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ARTICOLO 11

Norma finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i fondi provenienti dall'art. 13 della legge 17 maggio 1983 n. 217, dai programmi regionali di sviluppo, dai programmi della Comunità Europea e dalle risorse eventualmente disponibili ai sensi del precedente art. 10.

ARTICOLO 12

Abrogazione

Sono abrogate le leggi regionali 23 agosto 1977 n. 32, 14 agosto 1981 n. 27, 17 aprile 1985 n. 21 e 12 agosto 1986, n. 16.

ARTICOLO 13

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 1993